CITTA' DI ALCAMO

0098 **LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI**

Ordinanza n._____

Del 31 OTT. 2016

Il Sindaco

Premesso che l'intero centro storico è patrimonio comune di ogni cittadino alcamese ed è preciso compito dell'amministrazione garantirne la completa fruibilità;

Premesso che la c.d. "*movida*" alcamese rappresenta potenzialmente motivo di attrazione e sviluppo, ove indirizzata verso una concezione di aggregazione sana, con un preciso progetto culturale e nell'ambito di un pacchetto di offerta turistica;

Dato atto che le attività commerciali del centro storico, specialmente nei fine settimana, utilizzano strumenti di amplificazione e filodiffusione in modo improprio, talora oltre il limite di normale tollerabilità;

Dato atto che durante i fine settimana, anche in conseguenza dell'eccessivo consumo di bevande alcooliche, soprattutto da parte dei giovani, vengono abbandonati su suolo pubblico, particolarmente nelle vie del centro, contenitori di vetro e di altro materiale;

Considerato che l'abuso di alcolici ha comportato già nel passato situazioni pregiudizievoli per l'incolumità delle persone e la sicurezza pubblica, tali da aver compromesso la normale e corretta fruizione degli spazi urbani;

Considerato, inoltre, che tali situazioni configurano o rischiano di costituire un grave pregiudizio per la tutela e la conservazione del patrimonio pubblico e per l'affermazione del diritto alla libera fruizione degli spazi da parte del singolo individuo, pregiudicando anche lo sviluppo turistico della città;

Vista la relazione del Responsabile del Sert. dell'ASP n. 9 di Trapani Distretto di Alcamo del 17/10/2016, prot. n. 1208/16 dalla quale emerge che il consumo di alcool, specie nelle fasce più giovanili della nostra comunità, è di anno in anno in continuo aumento, con notevole abbassamento dell'età, il tutto con evidenti ripercussioni di ordine pubblico (quiete notturna e pericolosità delle strade coinvolte nella c.d. "movida");

Vista la relazione del Corpo di Polizia Municipale del 19/10/2016 prot. n. 22884 con la quale si propone l'adozione di provvedimenti diretti a limitare la vendita di bevande alcooliche e a determinare gli orari massimi di diffusione musicale all'interno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande rientranti nelle tipologie A e B che possano contrastare e/o limitare sia l'uso di bevande alcooliche tra i giovani, sia l'abbandono indiscriminato di bottiglie di vetro che, oltre a incidere sul decoro delle vie cittadine, può avere anche effetti negativi per la sicurezza urbana e l'incolumità delle persone;

Considerato, inoltre, che il verificarsi in Alcamo di diversi recenti episodi di violenza quali casi di schiamazzi, abbandono indiscriminato rifiuti su suolo, etc., resi noti dalla stampa locale, creano di fatto situazioni di concreto ed eccezionale pericolo per la sicurezza pubblica;
Considerate le segnalazioni da parte di alcuni cittadini residenti nel centro storico, nonché le istanze e proposte di giovani ed esercenti di pubblici locali;
Ravvisate le ragioni e i presupposti di pubblico interesse per emanare un provvedimento idoneo sia a prevenire che a contrastare e fronteggiare i comportamenti sopra descritti, che possono causare insidiosi e gravi pericoli per le persone che frequentano gli spazi pubblici e che hanno diritto di fruirne in condizioni di assoluta tranquillità e sicurezza, nonché a contemperare i contrapposti interessi in gioco, tra cui quelli dei residenti;
Ritenuto, pertanto, necessario e particolarmente attuale ed urgente, al fine di potere intraprendere un'azione di contrasto all'abuso di alcool e di tutela e conservazione del patrimonio pubblico, e ai fini della tutela della sicurezza pubblica e dell'incolumità pubblica da situazioni di pericolo imprevedibili, nel territorio di Alcamo dalla data di adozione della presente ordinanza e fino al 15 gennaio 2017, non potendo tempestivamente intervenire con strumenti ordinari, porre in essere i seguenti provvedimenti e pertanto :
Visto il D.L. 23.05.08 nr.92 coordinato con la Legge di conversione 24.07.08 nr.125 recante "misure urgenti in materia di sicurezza pubblica";
Visto l'art. 6 della predetta legge "modifica del T.U. di cui al D.lgs. 267/2000 in materia di attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale "che ha modificato fra l'altro l'art. 54 del T.U. Ordinamento EE.LL.,
Visto il D.M. di attuazione del comma 4 del cit. art-.54 come modificato dal D.L. nr.92/2008 convertito con L. 125/2008, il quale disciplina le modalità di intervento del Sindaco nelle materie della sicurezza urbana e della incolumità pubblica, definendo gli stessi, rispettivamente un bene pubblico da tutelare attraverso attività posta a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità , la convivenza civile e la coesione sociale, nonché l'integrità fisica delle persone;
Vista la Delibera di G.M. n. 102 del 26/04/2013 e la successiva n. 172 del 15/05/2014;
Visto l'art. 54 del T.U. nr.267/2000 e s.m.i.
Visto il Dlgs n. 42 del 22 gennaio 2004;
Vista la Legge 241/90 e s.m.i.;

O r d i n a

Per quanto in premessa, non potendo intervenire con strumenti ordinari, dalla data di adozione della presente ordinanza e fino al 15 gennaio 2017:

1) **Divieto di vendita** o cessione a qualsiasi titolo finalizzata all'asporto di bevande alcooliche in vetro e/o lattina dalle ore **22,00 alle ore 06,00** per i titolari delle sotto indicate attività:
   - di somministrazione di alimenti e bevande di tutte le tipologie;
   - artigianali dove è consentita la vendita di prodotti alimentari (alcool);
   - commerciali in sede fissa su area privata e su aree pubbliche sia in sede fissa che in forma itinerante, autorizzati alla vendita di alimenti (alcool);
2) **Divieto di consumo** su area pubblica di bevande alcooliche con l'utilizzo di bottiglie, lattine, bicchieri di vetro e di altro materiale comunque contundente; il consumo potrà essere effettuato solo all'interno dei locali autorizzati e presso i tavoli degli stessi collocati nelle aree pubbliche attigue regolarmente autorizzate, ai sensi della L.R. 287/91, del Reg. Ce n. 852/04 e della Delibera di CC n. 104 del 24/07/2009 che disciplina l'utilizzo di area pubblica per la collocazione di tavole e sedie.
   Si rappresenta, altresì, che per le violazioni relative all'uso indebito del suolo pubblico saranno applicate le sanzioni previste dalla legge n. 94/2009 art. 3 co. 16 che prevede la sanzione della chiusura dell'esercizio per un periodo non inferiore a 5 giorni;

3) Divieto di consumo di alcool all'interno dell'Atrio del Collegio dei Gesuiti, delle Ville Comunali di Piazza della Repubblica, Piazza Pittore Renda, Piazza Falcone Borsellino, Parco Internicola Vincenzo presso Viale Europa e Parco Suburbano; sono fatte salve dal divieto di consumo di alcool, le aree nelle quali si svolgono manifestazioni (sagre, fiere, spettacoli etc) organizzate e/o patrocinate dal Comune.
4) Divieto di utilizzo in modo improprio delle ville comunali e degli spazi pubblici adiacenti al patrimonio artistico e culturale, quali i portici e l'atrio del Collegio dei Gesuiti, etc oggetto di reiterati atti vandalici da ricondursi a titolo esemplificativo e non esaustivo alle seguenti fattispecie: bivaccare, sdraiarsi a terra, giocare al pallone etc.
5) Per le attività di pubblici esercizi riconducibili alle tipologie di cui alla lettera A, B e D (bar, wine bar, ristoranti, pizzeria etc.) dell'art. 5 della Legge 287/91, è consentita la diffusione di musica all'interno dei locali, nel pieno rispetto delle norme vigenti, in particolare quelle in materia di emissione sonora, con le seguenti limitazioni orarie:
dal lunedì al giovedì dalle ore 18,30 alle ore 23,30;
le giornate del venerdì e del sabato e nei prefestivi dalle ore 18,30 alle ore 01,00 del giorno successivo;
la giornata di domenica e giornate festive dalle ore 18,30 alle ore 23,30;
6) L'obbligo per tutti i titolari di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande di tutte le tipologie, per i titolari di attività artigianali dove è consentita la vendita di prodotti alimentari (alcool) ed infine, per i titolari di attività commerciali in sede fissa su area privata e su aree pubbliche sia in sede fissa che in forma itinerante, autorizzati alla vendita di alimenti (alcool), di dotarsi dei relativi contenitori per la raccolta differenziata al servizio dei clienti, e di rimuovere, ove necessario, dopo la chiusura dell' attività, carte, bottiglie, lattine e quant'altro contribuisce a rendere indecoroso l'aspetto del locale e delle sue immediate vicinanze;
7) permane in capo a tutti i titolari di attività commerciali dove è prevista la vendita di alcool, il divieto previsto dalla normativa vigente, di vendere bevande alcooliche a soggetti di minore età;
8) permangono i divieti e le prescrizioni di cui al vigente regolamento comunale relativo a collocazione strutture precarie approvato con delibera di C.C. n. 104 del 24.07.2009;

DISPONE

a) che ai trasgressori, salvo che il fatto non costituisca altro illecito anche di natura penale, verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo edittale di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00 secondo quanto previsto dall'art. 7/bis del D.lgs. 267/2000, con pagamento in misura ridotta di € 200,00 ai sensi della Delibera di Giunta 102 del 26/04/2013 e successiva n. 172 del 15/05/2014.
b) La presente ordinanza verrà trasmessa al Sig. Prefetto di Trapani ai sensi ed effetti della normativa di cui in premessa citata;
c) Di demandare agli organi di Polizia dello Stato e Locali il controllo circa l'osservanza del presente provvedimento;
d) Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e ne sarà data comunicazione al pubblico con ogni mezzo ritenuto efficace;
e) La presente ordinanza entrerà in vigore con effetto immediato.
f) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o in alternativa al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni .

IL SINDACO
Avv. Domenico Surdi